



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali

Ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche paritarie

e, pc Ai Dirigenti
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Iniziative volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie - Chiarimenti Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento a segnalazioni circa alcune iniziative assunte in ambito scolastico ai fini dell'organizzazione in presenza e in sicurezza delle attività didattiche, giunte pure allo scrivente Ufficio, il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente chiarito - <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9702160> - l'illegittimità di qualsivoglia richiesta o comportamento del personale della scuola volto a conoscere, anche indirettamente, lo stato vaccinale di alunni e rispettivi familiari.

Nello specifico, invitando il Ministero dell'Istruzione a sensibilizzare le Istituzioni scolastiche, l'Autorità garante, oltre ad evidenziare i rischi per la tutela della riservatezza e i gravi pregiudizi che possono conseguire dalle iniziative di che trattasi, ha richiamato la necessità di rispetto della normativa vigente - decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2021, n. 133 - che, per gli studenti, non prevede peraltro alcun obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19.

Il Garante precisa che le norme vigenti stabiliscono l'impossibilità per le amministrazioni scolastiche di trattare informazioni relative all'avvenuta o meno vaccinazione, dovendo queste limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde Covid-19 richiesta - articolo 9-ter.1, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - per l'ingresso ai locali scolastici da parte dei familiari degli studenti e dei soggetti esterni che vi accedono per ragioni di servizio o di lavoro (es. addetti alle mense, alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), senza neppure vantare titolo a conoscere la condizione alla base del rilascio della certificazione medesima (vaccinazione, guarigione, tampone con esito negativo).

Relativamente al personale docente e ATA, ci si limita in questa sede a richiamare i contenuti della nota dell'Amministrazione centrale 9 settembre 2021, prot. n. 953 - [https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE\(U\).0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865](https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865) - in ordine alle modalità di controllo semplificato della validità della certificazione verde e ad evidenziare che l'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 - introdotto dal decreto del Presidente



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 - chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente *“prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio”*.

Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nel complesso, quanto doveroso, equilibrio di tutele riconosciute a studenti, genitori e personale in servizio, si richiama sugli specifici temi di che trattasi la disponibilità di FAQ - in continuo aggiornamento - nel sito del Ministero dell’Istruzione, sezione *“#IoTornoAScuola”* 2021/2022: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>.

Ferma la necessità di contrasto della diffusione del virus SARS-Cov-2 in ambito scolastico e del rigoroso rispetto delle regole di sicurezza previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale - https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566 - oltreché da quelli di singola Istituzione scolastica, con i chiarimenti in oggetto, il Garante sollecita dunque la necessità di contemperare esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e rispetto dei diritti alla libertà individuale in merito alla vaccinazione e alla protezione dei dati personali, escludendo qualsivoglia identificabilità dello stato vaccinale degli studenti e possibili effetti discriminatori sulla vita scolastica e di relazione di coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.

Ulteriore precisazione che con la presente si offre, riguarda la possibilità di deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie *“per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono escluse dalla campagna vaccinale”*, dall’articolo 1, comma 3, decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 subordinata a specifiche misure attuative. Ovvero, la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui al comma 2, lettera a) del decreto-legge richiamato, deve risultare disciplinata da protocolli e linee guida adottati - ai sensi dell’articolo 10.bis. decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - con ordinanza del Ministro della Salute.

Rinnovando la disponibilità dello scrivente Ufficio al fianco delle Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna - nota 15 settembre 2021, prot. n. 21564 - si richiama l’attenzione di Dirigenti scolastici e Coordinatori didattici sulla illegittimità di qualsivoglia iniziativa finalizzata all’acquisizione di informazioni circa lo stato vaccinale degli studenti e delle loro famiglie e si invita all’adozione di ogni iniziativa utile a scongiurare pratiche non conformi al dettato normativo da parte del personale in servizio.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993